

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 63/2000**  
**del 28 giugno 2000**  
**che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 23/2000 del 25 febbraio 2000 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione, del 1° dicembre 1999, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio, dell'8 ottobre 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale negli indici dei prezzi al consumo armonizzati <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione, dell'8 settembre 1999, relativa al trattamento dei rimborsi dell'IVA ad unità non imponibili e ad unità imponibili per le loro attività esenti allo scopo di applicare la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato <sup>(4)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il testo del punto 9 [regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

«**399 R 2543:** Regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione, del 1° dicembre 1999, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).»

*Articolo 2*

Dopo il punto 19h [regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo vengono inseriti i punti seguenti:

«19i. **399 R 2166:** Regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio, dell'8 ottobre 1999, chi stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 266 del 14.10.1999, pag. 1).

19j. **399 D 0622:** Decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione, dell'8 settembre 1999, relativa al trattamento dei rimborsi dell'IVA ad unità non imponibili e ad unità imponibili per le loro attività esenti allo scopo di applicare la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 245 del 17.9.1999, pag. 51).»

<sup>(1)</sup> Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46.

<sup>(3)</sup> GU L 266 del 14.10.1999, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 245 del 17.9.1999, pag. 51.

*Articolo 3*

I testi del regolamento (CE) n. 2543/1999, del regolamento (CE) n. 2166/1999 e della decisione 1999/622/CE, Euratom nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 29 giugno 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*).

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

F. BARBASO

---

(\*) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.